

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **09 (nove)** - del mese di **dicembre** alle ore **15:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE E DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ DI CARICA

	P	A	P	A
MASSARI Marco	Si	DAVOLI Letizia	Si	
ANCESCHI Giovanni	Si	MARZIANI Mattia	Si	
BARILLI Cecilia		x MELIOLI Lorenzo	Si	
BONI Francesca	Si	PAGLIALONGA Cristian		x
CARBOGNANI Luisa	Si	VINCI Gianluca		x
CASTAGNETTI Fausto	Si	BASSI Claudio	Si	
CORRADI Davide	Si	RINALDI Alessandro	Si	
FERRARI Giuliano	Si			
FRANCESCONI Ada	Si			
GANASSI Nando	Si			
GHIDONI Riccardo	Si			
IORI Matteo	Si			
MACCHI Federico	Si			
MEDICI Nicolo'	Si			
MONTANARI Fabiana	Si			
PADERNI Sara	Si	----- Assessori -----		Presenti
PEDRAZZIOLI Claudio	Si	DE FRANCO Lanfranco	Si	
RUOZZI Cinzia	Si	BONDAVALLI Stefania	Si	
MARTONARA Rosario	Si	BONVICINI Carlotta	Si	
MIGLIOLI Alessandro		x MAHMOUD Marwa		No
BERTUCCI Gianni	Si	MIETTO Marco		No
AGUZZOLI Fabrizio	Si	NEULICHEDL Roberto	Si	
DE LUCIA Dario	Si	PASINI Carlo		No
MIGALE Carmine		x PRANDI Davide		No
TARQUINI Giovanni	Si	RABITTI Annalisa		No
ARAGONA Alessandro	Si			

Consiglieri **Presenti:** **28** Assessori presenti: **4**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **MARENCO Dr. Donato Salvatore**

IL CONSIGLIO COMUNALE**Premesso che:**

- con deliberazione consiliare del 5.11.1993, P.G. n. 31161/324, legalmente esecutiva, l'Azienda Municipalizzata "Farmacie Comunali Riunite" è stata trasformata nell'Azienda Speciale "Farmacie Comunali Riunite" ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 142/1990 ed è stato approvato lo schema di Statuto;
- con deliberazione consiliare P.G. n. 33773/245 del 23/12/1998, legalmente esecutiva, è stato modificato l'art.20 dello Statuto dell'Azienda relativo al Collegio dei Revisori dei Conti, definendone la composizione in tre membri effettivi e due membri supplenti;
- l'art.20 dello Statuto dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite prevede che:
 - Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito ai sensi delle norme vigenti e si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei conti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e uno all'Albo dei Ragionieri commercialisti. L'incarico è incompatibile con quello di Consigliere Comunale;
 - Il Collegio dei Revisori dei conti, nello svolgimento della sua attività, deve ispirarsi ai principi contabili e di comportamento statuiti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in particolare ispirandosi a principi di efficienza, efficacia, economicità;
 - Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori compete, oltre all'indennità stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del 3° comma dell'articolo 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986 n° 902, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Atteso che:

- l'art.52 del DPR 902 del 1986 dispone che i membri del Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Consiglio Comunale, restano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del collegio stesso. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal consiglio comunale, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda.

- con delibera di Consiglio Comunale 80 del 10.07.24 sono stati approvati gli *"Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni"*

- l'art 1 dei sopra citati indirizzi stabilisce che : *" Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta"*

Dato atto che:

- con atto dirigenziale n 1769 del 16.10.24 è stato pubblicato avviso per la presentazione di candidature alla nomina di revisore dei conti dell'Azienda speciale FCR da parte della dirigente del Servizio Pianificazione programmazione e controllo
- l'avviso è stato in pubblicazione all'albo pretorio on line e nella home page del comune per 15 giorni dal 17.10.24 al 02.11.24 nonché inviato all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- alla scadenza dell'avviso sono state n. 62 le candidature presentate nei termini e nei modi previsti dall'avviso;

- con provvedimento dirigenziale n. 1934 del 11.11.24 il responsabile del procedimento ha dato atto delle candidature ricevute e successivamente le ha trasmesso al Consiglio comunale corredate dai rispettivi curricula affinché lo stesso provveda alla valutazione ed alla nomina.

Richiamata:

- l'ordinanza della Corte di cassazione n. 24084/2019 in cui la suprema Corte ha chiarito che l'indennità spettante ai membri del collegio dei revisori delle aziende di servizi degli enti locali deve essere determinata in relazione a ogni singolo e specifico incarico, in quanto il dato testuale dell'art. 52 del d.p.r. n. 902 del 1986 prospetta la loro nomina come un atto unitario che implica la contestualità tra la designazione e la determinazione dell'indennità prevista in loro favore; inoltre, un'interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. comporta che il conferimento a un privato, da parte della pubblica amministrazione, di un incarico non gratuito sia accompagnato dall'indicazione della spesa e della conseguente remunerazione prevista. La qualificazione del compenso in termini di indennità e non come corrispettivo o onorario, in ragione della natura pubblicistica dell'incarico esclude, pertanto, che esso possa essere liquidato in base alla tariffa professionale per i dottori commercialisti. L'inapplicabilità del sistema tariffario risulta altresì confermata dalla precisazione normativa che essa deve essere " adeguata ", rimandando essa ad un criterio di sufficienza che è diverso da quello seguito nell'ambito della tariffa professionale.

- le norme che sottendono al buon andamento dell'azione amministrativa, di contenimento della spesa pubblica pubblica, dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, dei criteri di contenimento dei costi di funzionamento anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Richiamato:

- l'art.235 del Tuel nella parte in cui si prevede che l'organo di revisione non può svolgere l'incarico per più di due mandati;

- l'art 2 comma 4 degli *"Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni"* prevede che: *" Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato".*

Visto che nella deliberazione di Consiglio comunale 124 del 31.05.2021 con cui sono stati nominati i revisori dei conti dell'Azienda speciale FCR è stata fissata l'indennità di carica in 6.275,00 euro con una maggiorazione del 50% al Presidente per l'intero periodo del mandato;

Valutato di confermare tale indennità ritenendola adeguata al ruolo e alle prestazioni da svolgere e pertanto di determinare l'indennità di carica per i componenti effettivi del Collegio in € 6.275,00 annuali con una maggiorazione del 50% al Presidente del Collegio per l'intero periodo di riferimento del mandato;

Dare atto inoltre che:

- le indennità verranno corrisposte dall'Azienda speciale Farmacie Comunali Riunite e avranno decorrenza dalla seduta di insediamento del collegio;

- le indennità dei membri supplenti del Collegio verranno corrisposte dall'Azienda FCR in proporzione all'effettiva partecipazione alle sedute dell'organo e calcolate sull'indennità come sopra determinata.

Dato atto che:

- il RUP del procedimento è la dott.ssa Lorenza Benedetti, Dirigente del Servizio Pianificazione Programmazione e Controllo;
- è stata rispettata la L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
- non sussistono conflitti di interesse in capo al RUP e ai collaboratori coinvolti nel procedimento;

Visti:

- la L 241/1990
- il DPR 4.10.1986 n. 902 con particolare riferimento all'art. 52;
- l'art. 20 dello Statuto aziendale;
- il D.Lgs. n.267/2000

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione, Programmazione e controllo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

Visto l'esito delle votazioni effettuate con voto segreto riportate negli allegati prospetti;

DELIBERA

1. di nominare con le modalità stabilite dall'art.20 dello Statuto dell'Azienda Speciale "Farmacie Comunali Riunite" il Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda composto di tre membri effettivi e due membri supplenti così come individuati a seguito di votazione tra i candidati che hanno presentato domanda e ritenuti in possesso dei requisiti richiesti:

Membri effettivi

*Cafaro Simona
Galaverni Lorenzo
Poldi Allai Cristian*

Membri supplenti

Fregoso Francesca

2. di fissare in Euro 6.275,00 l'indennità annuale da corrispondere ai componenti effettivi del Collegio, con una maggiorazione del 50% al Presidente per l'intero periodo di riferimento del mandato;

3. di dare atto che le indennità verranno corrisposte dall'Azienda Speciale "Farmacie Comunali Riunite" e avranno decorrenza dalla seduta di insediamento del Collegio;

4. di dare atto che il Collegio resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina come previsto dall'art. 52, c.1, del D.P.R. 902/1986;

5. di stabilire che l'indennità dei membri supplenti del Collegio verrà corrisposta dall'Azienda Farmacie Comunali Riunite in proporzione all'effettiva partecipazione alle sedute dell'organo in sostituzione dei membri effettivi e calcolata sull'indennità come sopra determinata.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

poiché sussistono particolari motivi d'urgenza avendo l'attuale collegio terminato il proprio mandato

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi del comma 4' dell'art.134 del TUEL,, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

MARENGO Dr. Donato Salvatore